

## AVVISO - "PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA RELATIVE AL RAPPORTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA"

Il presente avviso richiama l'attenzione sui diritti e sugli strumenti di tutela previsti a favore dei clienti dal D.LGS. N. 385/1993 (Testo unico bancario, titolo VI), dall'art.16 della Legge 108/1996, dalla delibera CICR del 04 marzo 2003, dal provvedimento di attuazione della Banca d'Italia del 25 luglio 2003e del provvedimento U.I.C. del 29 aprile 2005.

### GENERAL FIN SAS

società di mediazione creditizia iscritta all'Albo tenuto presso l'Ufficio Italiano dei cambi al n. 1934 dal 26.02.2001  
Via Benedetto Varchi n. 71 - 52100 Arezzo - Tel. 0575 / 28051 - Codice Fiscale e Partita Iva: 01288300518

### Si specifica quanto segue:

Il mediatore creditizio è colui che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente, mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

Al mediatore creditizio è fatto veto concludere contratti di finanziamento nonchè effettuare, per conto di banche o intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti, inclusi eventuali anticipi di questi, e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito ad eccezione della mera consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati dalle banche o dagli intermediari finanziari o dal cliente. Scegliere discrezionalmente di rivolgersi per l'istruttoria del prestito al mediatore creditizio cioè, ad un soggetto esterno all'istituto erogante, non rappresenta garanzia di trovare un istituto bancario o un intermediario finanziario disposto a concedere il finanziamento. Il mediatore creditizio deve essere iscritto all'albo dei mediatori creditizi tenuto dall'U.I.C. - Ufficio Italiano dei Cambi.

### (1) - DIRITTI DEL CLIENTE

Il cliente ha diritto:

- 1a. di avere a disposizione e di poter asportare copia di questo avviso;
- 1b. di avere a disposizione e di asportare i fogli informativi, datati e aggiornati, contenenti una dettagliata informativa sul mediatore creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici dell'operazione o del servizio, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali;
- 1c. qualora il mediatore creditizio si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, di avere a disposizione mediante tali tecniche, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, copia di questo Avviso e dei fogli informativi relativi all'operazione o al servizio offerto; a questo riguardo il cliente potrà consultare il sito [www.generalfin.com](http://www.generalfin.com), ove le pagine inerenti gli argomenti che qui trattasi sono, come previsto dalle normative in materia, accessibili dalla homepage del sito stesso e da ogni pagina dedicata ai rapporti commerciali con il cliente;
- 1d. di ottenere, prima della conclusione del contratto di mediazione creditizia, senza termini e condizioni, una copia del relativo testo, completa anche del documento di sintesi riepilogativo delle principali condizioni economiche e contrattuali, per una ponderata valutazione e fermo restando che la consegna di tali copie non impegna nè il mediatore creditizio nè il Cliente alla stipula definitiva del contratto stesso di mediazione creditizia;
- 1e. di ottenere a proprie spese, su richiesta, entro e non oltre il termine giorni 60 (sessanta), copia della documentazione inerente singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni. Il mediatore indica al cliente o a chi per esso, al momento della richiesta, il presumibile importo delle relative spese;
- 1f. di ricevere un esemplare del contratto di mediazione creditizia stipulato, con incluso anche il documento di sintesi, che costituisce il frontespizio del contratto stesso;
- 1g. di recedere dal contratto di mediazione creditizia, in qualunque momento;
- 1h. di rivolgersi al Foro competente, in caso di controversie.

### (2) - NORME A TUTELA DEL CLIENTE

Sono a tutela del cliente:

- 2a. l'obbligo della forma scritta del contratto di mediazione creditizia a pena di nullità;
- 2b. l'obbligo, in caso di offerta svolta in luogo diverso dalla agenzia del mediatore creditizio o dalle dipendenze della stessa e prima della conclusione del contratto di mediazione creditizia, di consegnare al cliente copia di questo Avviso e dei fogli informativi relativi al servizio offerto;
- 2c. l'obbligo di consegnare al Cliente, prima della conclusione del contratto di finanziamento l'avviso contenente le principali norme di trasparenza e il foglio informativo relativi alla operazione di finanziamento offerto dalla banca o dall'intermediario finanziario;
- 2d. l'obbligo di indicare nei contratti di mediazione creditizia la provvigione ed ogni altro onere, commissione, condizioni e spese a carico del cliente;
- 2e. la nullità delle clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione delle provvigioni di mediazione creditizia, di ogni altra remunerazione e condizioni praticate nonchè delle clausole che prevedono, prezzi e condizioni più sfavorevoli di quelli pubblicizzati nei fogli informativi.
- 2f. l'indicazione, nell'ambito della pubblicità e degli annunci pubblicitari relativi all'attività di mediazione creditizia degli estremi dell'iscrizione all'Albo UIC; l'indicazione che il servizio offerto dal mediatore creditizio si limita alla messa in relazione anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e l'indicazione che tale servizio non garantisce l'effettiva erogazione del finanziamento richiesto.  
L'indicazione, nell'ambito della pubblicità e degli annunci pubblicitari relativi a operazioni di finanziamento nei quali il mediatore creditizio dichiara il tasso di interesse o altre cifre concernenti il costo del finanziamento, specificando anche la banca o l'intermediario finanziario erogante e ove previsti il tasso TAEG-ISC (l'indicatore sintetico di costo) comprensivo degli oneri di mediazione creditizia laddove inclusi nella base di calcolo.

### (3) - PROCEDURE DI RECLAMO

Ogni cliente può presentare reclamo scritto indirizzando la propria corrispondenza a:  
GENERAL FIN sas - Via Benedetto Varchi n. 71 - 52100 Arezzo.

Per ricevuta del presente avviso, prima della conclusione del contratto \_\_\_\_\_